



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 2186 / 2012

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI EFFETTUATI IN AMBIENTI CONFINATI. D.LGS. 03.04.2006 N. 152. - ART. 272 COMMA 2.

Il dirigente

Visto che:

il D.Lgs. 152/2006 reca "Norme in materia ambientale", in particolare la parte quinta titolata "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" e le successive modifiche ed integrazioni;

il D.Lgs 128/2010 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale a norma dell'art. 12 della L. 69/2009" prevede che gli allevamenti con un numero di capi compreso in un determinato intervallo (che varia a seconda della specie allevata) sono interessati all'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

l'art. 268, punto o) del D.Lgs. 152/2006 individua quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera l'autorità individuata dalla legge regionale;

la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 ha, fra le altre, confermato la competenza della Provincia al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 5 della Legge Regionale 16.04.1985 n. 33, come modificato dalle Leggi Regionali 23/04/90 n. 28 e 30.03.1995 n. 15;

l'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, prevede la possibilità per l'autorità competente di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di stabilimenti, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli e che le stesse stabiliscano anche i requisiti della domanda di adesione e possano prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate;

l'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, prevede inoltre che l'autorità competente debba procedere, entro 5 anni dalla sua entrata in vigore, all'adozione di autorizzazioni di carattere generale per le attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla parte V del medesimo D.Lgs;

la Giunta Regionale del Veneto con provvedimento n. 1299 del 3.07.2012 ha approvato le Linee Guida per la presentazione, l'istruttoria ed il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni di carattere generale relative ad allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati e ne costituiscono parte integrante i seguenti allegati:

- Allegato A: Linee Guida per la presentazione, l'istruttoria ed il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni di carattere generale relative ad allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati (art. 272 comma 2 D.Lgs. 152/2006);
- Allegato A1: Criteri per la determinazione della potenzialità massima;

- Allegato A2: Richiesta di adesione “Autorizzazione di carattere generale”;
- Allegato A3: Caratteristiche tecniche e gestionali dello stabilimento;
- Allegato A4: Requisiti tecnologici e gestionali degli stabilimenti.

sono state adottate misure per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche;

il regolamento vigente sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano la Provincia verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

DETERMINA

1. Sono autorizzate le emissioni in atmosfera, sia convogliate che diffuse, derivanti dagli allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati e dalle attività ad essi funzionali presenti nel medesimo impianto, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di seguito riportate.
La presente autorizzazione di carattere generale inoltre sostituisce le autorizzazioni alle emissioni eventualmente già rilasciate allo stabilimento oggetto della richiesta di adesione e che dovranno essere indicate negli appositi campi previsti nella modulistica di cui al punto 2.

2. Sono adottati e costituiscono parte integrante al presente provvedimento gli allegati della Delibera Regionale del Veneto n. 1299 del 3.07.2012 citati in premessa e di seguito richiamati:

- **Allegato A**: Linee Guida per la presentazione, l'istruttoria ed il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni di carattere generale relative ad allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati (art. 272 comma 2 D.Lgs. 152/2006);
- **Allegato A1**: Criteri per la determinazione della potenzialità massima;
- **Allegato A2**: Richiesta di adesione “Autorizzazione di carattere generale”;
- **Allegato A3**: Caratteristiche tecniche e gestionali dello stabilimento;
- **Allegato A4**: Requisiti tecnologici e gestionali degli stabilimenti.

3. Possono aderire alla presente autorizzazione generale:

- i gestori degli stabilimenti con allevamenti effettuati in ambienti confinati il cui numero di capi potenzialmente presenti è compreso nelle soglie indicate, per le diverse categorie di animali, nel D.Lgs 152/2006, Parte V – Allegato IV Parte II, lettera nn).
- i gestori degli stabilimenti con allevamenti di bovini, ovicaprini, cunicoli ed equini il cui numero di capi potenzialmente presenti supera l’intervallo indicato, per le stesse categorie di animali, riportati al punto nn) dell’allegato IV, Parte II, del D.Lgs n. 152/2006

Possono essere in ogni caso ricomprese le altre attività funzionali all'allevamento, se presenti, quali:

- a. le operazioni di molitura e stoccaggio dei cereali essiccati per l'alimentazione animale, esclusivamente esercitate quali attività funzionali all'allevamento, con quantitativi superiori a 1500 kg/giorno;
- b. le operazioni di essiccazione e stoccaggio di prodotti per l'alimentazione animale, esclusivamente esercitate quali attività funzionali all'allevamento, con quantitativi superiori a 1000 kg/giorno;
- c. le attività di trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/giorno;
- d. le attività di trasformazione lattiero casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg;

che rispettano i requisiti tecnologici e gestionali previsti dal citato Allegato A4.

4. I gestori degli stabilimenti nuovi o che intendono procedere ad un loro trasferimento o ad una modifica sostanziale e che intendono avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale devono presentare una preventiva richiesta di adesione alla Provincia di Venezia, e per conoscenza al Comune e al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Venezia, utilizzando esclusivamente l'Allegato A2 e l'Allegato A3 debitamente

compilati in ogni loro parte. Dovrà essere obbligatoriamente indicato nel campo note dell'allegato A2 se trattasi di nuovo impianto, trasferimento o modifica sostanziale. La compilazione dell'Allegato A2 e dell'Allegato A3 verrà obbligatoriamente effettuata attraverso il supporto informatico appositamente predisposto dalla Regione Veneto nel proprio sito web;

5. Gli Stabilimenti di cui al punto 3 del presente provvedimento devono ritenersi autorizzati a partire dal quarantacinquesimo giorno dalla data di ricevimento dell'adesione da parte della Provincia, e i loro Gestori sono tenuti al rispetto delle seguenti procedure per l'avvio dell'impianto:
 - a. come previsto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, con un anticipo di almeno 15 giorni dovrà pervenire a questa Amministrazione comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto;
 - b. il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio;
 - c. entro i 45 giorni successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire a questa Amministrazione copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Campionamento e analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n° 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni, su tutti i punti di emissione indicati nelle tabelle 8, 8.1, 8.3 e 8.4 dell'allegato A3.
6. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs 128/2010 (26 agosto 2010) che intendono avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale devono presentare la richiesta di adesione di cui all'Art. 3 del presente provvedimento **entro 31.07.2012**. In ogni caso, le informazioni riportate nell'Allegato A3, dovranno essere oggetto di registrazione, in tutti i campi obbligatori, nell'apposito supporto informatico appositamente predisposto dalla Regione Veneto nel proprio sito web, **entro e non oltre il 30.09.2012**.
7. Gli stabilimenti di cui al punto 6 del presente provvedimento devono ritenersi autorizzati – secondo quanto previsto dall'art. 281 comma 3 del D.Lgs 152/2006 – in un termine pari a otto mesi dalla data di ricevimento dell'adesione da parte della Provincia, o pari a dieci mesi in caso di integrazione della domanda di autorizzazione. I gestori aderenti alla presente autorizzazione sono tenuti al rispetto anche delle seguenti prescrizioni:
 - entro i 45 giorni successivi alla data di inizio validità dell'adesione alla presente autorizzazione generale, dovrà pervenire a questa Amministrazione copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Campionamento e analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni, su tutti i punti di emissione indicati nelle tabelle 8, 8.1, 8.3 e 8.4 dell'allegato A3;
 - l'eventuale adeguamento alle prescrizioni stabilite nell'**allegato A4**, dovrà essere obbligatoriamente effettuato **entro la data dell'1.09.2013** seguendo – se necessario, le procedure previste per la modifica sostanziale di stabilimento.

Dopo la presentazione della domanda, le condizioni di esercizio ed i combustibili utilizzati non possono essere modificati fino all'ottenimento dell'autorizzazione e se la domanda è presentata nel termine previsto, l'esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente.

8. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Provinciale di negare con apposito provvedimento l'autorizzazione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale, fatti salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265;
9. Non è possibile inoltre avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, parte V:
 - a. nel caso in cui sia presente nello stesso stabilimento anche una sola attività non ricompresa fra quelle

indicate nel precedente punto 3;

- b. in caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- c. nel caso in cui siano utilizzate nell'attività le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 52/97 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione a causa del loro contenuto in COV e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

10. Le Ditte che si avvalgono della presente autorizzazione sono tenute all'osservanza dei requisiti tecnologici e gestionali previsti dal citato Allegato A4 tra cui:

- a. i limiti di emissione nello stoccaggio del materiale polverulento in silos si considerano rispettati qualora i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, mantenuto in condizioni di efficienza e sottoposto ad operazioni di manutenzione;
- b. tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro;
- c. il gestore deve prevedere un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti dell'impianto così da garantire in presenza di eventuali anomalie, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi;
- d. lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente;
- e. la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi biennali alle emissioni corrispondenti ai camini elencati nelle tabelle n. 8, 8.1, 8.3 e 8.4 dell'allegato A3. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui alla lettera h), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- f. le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando metodologie di campionamento ed analisi previste dalle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM, come indicato da ARPAV nel sito <http://ippc.veneto.it> oppure metodi equivalenti;
- g. i camini sottoposti ad analisi periodiche devono essere dotati:
 - 1) di adeguate strutture fisse o mobili di immediato utilizzo a norma di legge di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza;
 - 2) di apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi);
- h. la manutenzione degli eventuali impianti di abbattimento deve avvenire con la frequenza indicata dal costruttore (libretto d'uso e manutenzione) e secondo le condizioni di utilizzo in modo tale da mantenere costante l'efficienza per tutta la durata di vita dell'impianto come definito dalle condizioni di progetto. Ogni intervento effettuato (controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione dei sistemi di abbattimento, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata su un apposito registro. Lo schema per la redazione del registro è quello riportato in appendice 2 dell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06.

11. Ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 la presente autorizzazione di carattere generale ha validità 10 anni a decorrere dalla sua data di emanazione ed è soggetta a rinnovo entro tale termine.
12. L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti;
13. Deve essere comunicata a questa Provincia ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta o la cessazione dell'attività.
14. I contenuti del presente provvedimento autorizzativo potranno essere modificati a seguito dell'entrata in vigore di ulteriori normative in materia di emissioni o di ulteriori motivazioni che inducano codesta Amministrazione ad adottare provvedimenti atti a prevenire o eliminare effetti negativi sull'ambiente.
15. L'autorizzazione acquisita dagli enti o imprese che comunicano di avvalersi del presente provvedimento potrà essere sospesa e anche revocata, ai sensi dell'art. 278 del D.Lgs 152/06, in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
16. La presente determinazione regolamenta ed autorizza esclusivamente le emissioni in atmosfera. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti.
17. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

IL DIRIGENTE
f.to MASSIMO GATTOLIN